



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/1 DEL 3.7.2007

Oggetto: Ricorso al Presidente della Regione proposto ex art. 41 Statuto Sardo da A.P.I. Sarda - Associazione Piccole e Medie Imprese della Sardegna, dalla C.N.A., Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Associazione Provinciale di Nuoro), Associazione Provinciale Artigiani – Confartigianato per l'annullamento del decreto del Presidente della Regione 1 del 9 gennaio 2007 per quanto attiene all'assegnazione di due dei quattro seggi relativi al "Settore artigianato".

La Giunta Regionale,

visto il ricorso presentato, ex art. 41 dello Statuto in data 9 febbraio 2007, dalla A.P.I. Sarda - Associazione Piccole e Medie Imprese della Sardegna, dalla C.N.A., Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Associazione Provinciale di Nuoro), dall'Associazione Provinciale Artigiani – Confartigianato contro il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) della Provincia di Nuoro, nonché nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) della Provincia di Nuoro, nonché nei confronti della CASARTIGIANI - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, della Federazione Provinciale Artigianato Sardo (C.L.A.I.I.), Confindustria - Associazione Industriali della Sardegna Centrale, con cui si chiede l'annullamento e/o la riforma del decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 9 gennaio 2007, con conseguente assegnazione di due seggi relativi al "Settore Artigianato" all'apparentamento ricorrente. Relativamente al medesimo ricorso, hanno presentato specifiche controdeduzioni la Direzione Generale della Presidenza della Regione con nota 3651 del 21 marzo 2007, nonché, in data 6 marzo 2007, le controinteressate Federazione Provinciale Artigianato Sardo, Confindustria - Associazione Industriali della Sardegna Centrale (C.L.A.I.I.) e Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

Ritenuto il ricorso infondato, in quanto, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, le fasi procedurali specificamente e autonomamente disciplinate dal D.M. 24 luglio 1996 n. 501, aventi cadenze notevolmente ravvicinate, non consentono all'amministrazione procedente, in attuazione di un principio di ragionevolezza, indagini a campione con i necessari riscontri presso le competenti amministrazioni che detengano i dati utili per una verifica incrociata e, a maggior ragione, una sistematica azione di verifica e di controllo, da parte della stessa autorità procedente, del contenuto delle autocertificazioni e dei dati dichiarati dalle organizzazioni imprenditoriali, attraverso l'acquisizione di elementi di riscontro da parte delle organizzazioni interessate.

Ritenuto il ricorso infondato anche sotto altro profilo, in quanto, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, l'amministrazione procedente non può discostarsi da quanto risulta dalle dichiarazioni delle organizzazioni che partecipano al procedimento (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 542 del 12 aprile 1999), anche in attuazione dei principi generali in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. 445 del 2000, in base ai quali le dichiarazioni rese sotto forma sostitutiva di atto notorio devono essere ritenute valide fino a prova di falso; peraltro, avverso le sentenze del T.A.R. Sardegna n. 417, 418 e 419 del 2002, che applicano i principi in materia di autocertificazione e di istruttoria procedimentale invocati dai ricorrenti, è stato interposto appello al Consiglio di Stato, che con ordinanze n. 3987, 3988, 3989 del 24 settembre 2002 ne ha sospeso gli effetti.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, acquisito il parere del Direttore Generale Della Presidenza, all'unanimità

DELIBERA

di respingere il ricorso in quanto infondato.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru